

**LA SCELTA DI ATTRIBUIRE I PUNTEGGI ECONOMICA  
MEDIANTE LA FORMULA DI INTERPOLAZIONE LINEARE E'  
LEGITTIMA SE NON SUSSISTONO PROFILI DI ILLOGICITA',  
INCONGRUITA' O MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA**

**[TAR Veneto, sez. I, 22.8.2023 n. 1201](#)**

**Massime (segue testo)**

<< Si deve osservare che “*la formula che attribuisce il punteggio tramite un'interpolazione lineare è generalmente ammessa quale metodo di distribuzione dei punteggi riservati alla valutazione dell'offerta economica, anche se non si manca di segnalare possibili inconvenienti?*” (Cons. St., Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3733), i quali, però, nella specie non assumono particolare rilevanza, atteso che la differenza dei ribassi offerti appare sufficientemente significativa (2,61% l'aggiudicataria; 0,01% il ricorrente).

Va poi soggiunto che, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, l'adozione di tale criterio rappresenta l'esercizio di una legittima facoltà da parte dell'Amministrazione (che intenda privilegiare, *in primis*, il contenimento dei costi: Cons. St., Sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4413), espressiva di discrezionalità tecnica, e come tale insuscettibile di sindacato in sede giurisdizionale, se non sotto i profili dell'illogicità, dell'incongruità e della manifesta irragionevolezza. Vizi qui insussistenti, non apparendo sproporzionato l'effetto premiale assegnato al minor prezzo indicato dalla controinteressata, in considerazione della sostanziale assenza di ribasso - rispetto alla base di gara - che denota l'offerta del ricorrente (il che potrebbe persino rendere dubbio l'interesse a coltivare la censura)>>

Pubblicato il 22/08/2023

N. 01201/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00235/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 235 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Marcelli Alessandro, titolare della omonima ditta individuale (CIG 93792577B9), rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Garzuglia e Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Venezia, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede municipale in Venezia, S. Marco 4091;

***nei confronti***

Mancini s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Zoccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

### *per l'annullamento*

-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determinazione di aggiudicazione di cui al Pdd 215/2023 con cui il Comune di Venezia ha aggiudicato "Lotto 2 Fornitura di n.1 imbarcazione tipo S.A.R. con motorizzazione ibrida. CIG 93792577B9" alla società Mancini s.r.l., di cui alla comunicazione pec del 3.2.2023;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque connesso, ivi inclusi per quanto possa occorrere: (i) il verbale di gara n. 1/2022; (ii) il verbale di gara n. 2/2022; (iii) il verbale di gara n. 3/2022; (iv) il verbale di gara n. 4/2022; (v) il verbale di gara n. 5/2022; (vi) la nota pec del Comune di Venezia del 13.01.2023; (vii) gli artt. 17.1 e 17.2 del disciplinare di gara, se e limitatamente alla parte in cui siano interpretabili in senso lesivo della posizione della ditta odierna ricorrente; (viii) nota pec del Comune di Venezia del 3.2.2023; (ix) nota pec Comune di Venezia del 17.11.22; (x) nota Comune di Venezia del 14.12.2022;

nonché ancora per la dichiarazione di inefficacia *ex* artt. 121 e 122 D.lgs. 104/2010, del nuovo contratto d'appalto di fornitura nel frattempo eventualmente intervenuto tra il Comune di Venezia e la società Mancini s.r.l. avente ad oggetto "Fornitura di n.1 imbarcazione tipo S.A.R. con motorizzazione ibrida. CIG 93792577B9" e con espressa domanda di conseguire l'aggiudicazione con subentro nel suddetto contratto, ovvero, in via estremamente subordinata, il risarcimento del danno;

-- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ditta Individuale Marcelli di Marcelli Alessandro:

per l'annullamento

- della Determinazione del Dirigente del Comune di Venezia n. 387 del 23.02.2023 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e disposta l'aggiudicazione definitiva del Lotto 2: "Fornitura di n.1 imbarcazione tipo S.A.R. con motorizzazione ibrida. CIG 93792577B9" alla ditta Mancini s.r.l.;

- di ogni altro atto presupposti, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusi: a) tutti i verbali di gara afferenti il lotto 2: “Fornitura di n.1 imbarcazione tipo S.A.R. con motorizzazione ibrida. CIG 93792577B9” nella parte in cui è stata ammessa l'offerta della ditta Mancini s.r.l. e gli sono stati assegnati i punteggi per l'offerta tecnica e l'offerta economica; b) l'art. 17.3 del disciplinare di gara, se e limitatamente alla parte in cui siano interpretabili in senso lesivo della posizione della ditta odierna ricorrente; c) la lettera del Comune di Venezia del 23.2.2023; e per la dichiarazione del diritto della Ditta Individuale Marcelli di Marcelli Alessandro di conseguire l'aggiudicazione del Lotto 2 Fornitura di n.1 imbarcazione tipo S.A.R. con motorizzazione ibrida. CIG 93792577B9; nonché ancora per la dichiarazione di inefficacia *ex artt.* 121 e 122 D.lgs. 104/2010, dell'eventuale contratto d'appalto qualora *medio tempore* stipulato tra il Comune di Venezia e la società Mancini s.r.l. per la “Fornitura di n.1 imbarcazione tipo S.A.R. con motorizzazione ibrida. CIG 93792577B9” e con espressa domanda di conseguire l'aggiudicazione con subentro nel suddetto contratto, ovvero, in via estremamente subordinata, il risarcimento del danno.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e di Mancini s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, sig. Alessandro Marcelli, titolare dell'omonima ditta, ha partecipato alla gara n. 61/2022 indetta dal Comune di Venezia per la fornitura (quanto al lotto

2, oggetto del presente gravame) di una imbarcazione “*tipo S.A.R.*” [acronimo di *Search And Rescue*, ossia ricerca e soccorso] “*con motorizzazione ibrida*”, del valore di € 614.000,00.

Precisa che in base all’art. 6.3 del disciplinare, gli operatori interessati, ai fini dell’ammissione alla gara, avrebbero dovuto comprovare “*l’esecuzione negli ultimi tre anni della fornitura di un’imbarcazione tipo ‘imbarcazione tipo S.A.R.’, indicando sommaria descrizione, periodo e importo*”. Nel capitolato erano inoltre indicate alcune specifiche tecniche della fornitura, riferite essenzialmente ad alcune caratteristiche del natante, alla costruzione dello scafo in vetroresina e alla presenza del sistema di autoraddrizzamento.

Alla gara partecipava, oltre al ricorrente, la ditta Mancini s.r.l. (di seguito, anche Mancini). Quest’ultima si vedeva aggiudicare la fornitura, sostanzialmente in virtù del punteggio (30 punti su 30) ottenuto in relazione all’offerta economica, cosa che le consentiva di raggiungere e superare in graduatoria - per poco più di un punto (consequiva in totale 71,33 punti, di cui 41,33 per l’offerta tecnica), il ricorrente, il quale aveva invece ottenuto il massimo punteggio (70 punti) riguardo all’offerta tecnica (ma appena 0,2061 punti per l’offerta economica, con un totale di 70,2061 punti).

Eseguito l’accesso agli atti di gara ed esaminata l’offerta della ditta Mancini, il ricorrente, con istanza del 27 dicembre 2022, esponeva al Comune una serie di rilievi critici:

“- *la società Mancini Srl avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per mancanza del requisito di partecipazione relativo alla capacità tecnica e professionale (art. 6.3 del disciplinare);*

- *i punteggi attribuiti per l’offerta economica sono in contrasto con le regole del disciplinare di gara e con il principio di proporzionalità;*

- *i punteggi per le offerte tecniche con i relativi criteri si sono rilevati abnormi, illogici e travisanti; il tutto con riserva dei motivi aggiunti*” (p. 3 del ricorso).

2. Sopraggiungeva l'aggiudicazione a favore della controinteressata che veniva impugnata dal sig. Marcelli con il ricorso introduttivo, per i seguenti motivi:

*(1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 6.3 del disciplinare di gara. Obbligo di esclusione per difetto di un requisito essenziale di partecipazione. Violazione dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità nelle procedure di evidenza pubblica.* La controinteressata non sarebbe stata in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale indicati dal punto 6.3 del disciplinare di gara, consistenti nell'aver eseguito negli ultimi tre anni servizi o forniture analoghi a quelli oggetto di gara. Quanto al lotto 2 – oggetto del gravame – il requisito avrebbe dovuto essere riferito alla fornitura di un'imbarcazione “tipo S.A.R.”, che ciascun operatore avrebbe dovuto descrivere sommariamente, indicando l'epoca della fornitura e il valore della stessa. Nessuna delle imbarcazioni dichiarate dalla controinteressata per comprovare il requisito corrisponderebbe al c.d. “tipo S.A.R.” (tali non sarebbero le imbarcazioni per assalto lagunari e per attività idrografiche dichiarate), sicché essa avrebbe dovuto essere esclusa;

*(2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 6.3 del disciplinare di gara (sotto ulteriore profilo). Violazione del Capitolato tecnico. Violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per travisamento, illogicità e sviamento.* Nel verbale di gara n. 1 la commissione avrebbe rilevato la mancanza del requisito di partecipazione in capo alla Mancini, salvo ammetterla illegittimamente sulla base della erronea applicazione del principio del *favor participationis*. La carenza del requisito avrebbe imposto l'esclusione della concorrente, senza che in capo all'Amministrazione residuasse alcun margine di discrezionalità al riguardo;

*(3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 17.3 del disciplinare. Violazione e falsa applicazione dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità dell'azione amministrativa.* L'art. 17 del disciplinare di gara stabiliva, in relazione alla valutazione

dell'offerta economica, che *“all'offerta più vantaggiosa, rispetto al prezzo a base d'asta, determinata sulla base della scheda di offerta economica, verrà attribuito il punteggio massimo di 20 punti”*. L'attribuzione di trenta punti (anziché 20) alla controinteressata, in relazione all'offerta economica, contraddice la lettera del disciplinare, invalidando l'esito della gara;

*(4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 sotto ulteriore profilo. Violazione del principio di proporzionalità nella valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi. Violazione del principio di valutazione della migliore offerta. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta. Appare irragionevole e sproporzionata l'attribuzione di appena 0,20610 punti, per l'offerta economica formulata dal ricorrente, a fronte dei 30 assegnati alla ditta Mancini, nonostante gli importi indicati nelle rispettive offerte differiscano soltanto di € 15.964,00, e tenuto conto che detti importi incidono in termini minimi sulla base d'asta, pari a € 614.000,00;*

*(5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016. Violazione degli artt. 17 e 20 del disciplinare in combinato disposto con il Capitolato tecnico. Violazione dei principi di trasparenza e correttezza nelle procedure di evidenza pubblica. Eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e motivazione. Illogicità e contraddittorietà. La valutazione dell'offerta tecnica della controinteressata risulterebbe abnorme, illogica e contraria ai principi di imparzialità e correttezza. Non avrebbero potuto essere riconosciuti 13,5 punti (riparametrati a 15) per il criterio di giudizio corrispondente all'“organizzazione specifica dedicata alla commessa” e 7.5 punti (riparametrati a 8,33) in relazione all'“esperienza del cantiere quale indice di qualità”*. Detti punteggi non avrebbero potuto essere assegnati, dal momento che – in prosecuzione della censura esposta nel primo motivo – la controinteressata non avrebbe potuto vantare alcuna esperienza riguardo alla fornitura di natanti della tipologia oggetto della gara.

3. Acquisita in data 2 marzo 2023 l'offerta tecnica della ditta Mancini, la ricorrente ha formulato i seguenti motivi aggiunti impugnando l'aggiudicazione, nel frattempo perfezionatasi:

*(I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del Disciplinare di gara in combinato disposto con il Capitolato Speciale e le Specifiche Tecniche del lotto 2. Violazione e falsa applicazione; l'imbarcazione offerta dalla controinteressata non rispetterebbe alcune prescrizioni contenute nelle specifiche tecniche, quali il sistema di autoraddrizzamento, il parabordo fisso perimetrale e il tientibene. Il mancato rispetto delle specifiche tecniche avrebbe imposto l'esclusione della ditta Mancini, come previsto dall'art. 20 del disciplinare;*

*(II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 17.1 e 17.2 del Disciplinare di gara. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/20216. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Illogicità ed irragionevolezza manifesta. Travisamento dei fatti; ricollegandosi al quinto motivo di ricorso, il ricorrente contesta l'attribuzione alla controinteressata di 7,5 punti sui 15 disponibili riguardo al criterio T.4 ("esperienza del cantiere quale indice di qualità Descrizione dell'esperienza del cantiere in lavorazioni") poiché dall'offerta tecnica non emergerebbe alcuna esperienza specifica (nella fornitura di imbarcazioni tipo SAR);*

*(III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 17.2 del Disciplinare (sotto ulteriore profilo). Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dei principi di imparzialità sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e contraddittorietà. Sviamento; nelle operazioni di riparametrazione dei punteggi attribuiti per le offerte tecniche, previste dall'art. 17.2 del disciplinare, la commissione avrebbe violato il criterio di proporzionalità, a vantaggio della controinteressata.*

Il ricorrente, infine, esponeva, come ulteriori motivi aggiunti, le censure formulate nel ricorso introduttivo.



4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Venezia e la controinteressata Mancini s.r.l., che hanno resistito nel merito. Il Comune eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso introduttivo perché proposto in un momento in cui non era ancora intervenuta la determina di aggiudicazione (essa - soltanto avviata con protocollazione interna - non risultava ancora definitiva ed esecutiva, né formalmente comunicata).

5. All'esito della camera di consiglio del 22 marzo 2023, la sezione accoglieva provvisoriamente la domanda cautelare al solo fine di conservare la *res adhuc integra*, e nel contempo disponeva una verifica a cura del Comandante del Dipartimento Marittimo di Venezia, affinché provvedesse *“a descrivere e identificare l'esatta tipologia del natante oggetto della fornitura, specificando le caratteristiche e i requisiti (tecnici e normativi) riferibili alla locuzione “imbarcazione ‘tipo’ S.A.R. con motorizzazione ibrida” utilizzata negli atti di gara”*, e *“ad accertare la conformità del natante oggetto dell'offerta della controinteressata Mancini s.r.l. rispetto alle caratteristiche e ai requisiti individuati”* (ordinanza cautelare n. 162 del 2023).

6. Nella propria relazione – depositata il 7 aprile 2023 –, dopo avere ribadito che il corpo di Polizia Locale di Venezia sta procedendo all'acquisto di *“una imbarcazione a motore del tipo per attività di ricerca e recupero (Search and Rescue Craft – S.A.R.) con allestimento e colori d'istituto per i servizi di pattugliamento, pronto intervento e controllo delle acque interne della Laguna di Venezia con cattive condizioni meteomarine, espletati dalla Polizia Locale di Venezia”*, forniva le seguenti precisazioni:

- a) *“formalmente, non esistono specifiche tecniche di riferimento per classificare un'unità come SAR, trattandosi più che altro di una destinazione d'uso della stessa”*;
- b) *“per verificare l'attitudine di un mezzo navale all'effettuazione di attività di ricerca e soccorso, infatti, risulta indispensabile valutare non tanto l'appartenenza ad una determinata categoria quanto piuttosto le sue caratteristiche progettuali e costruttive, anche in relazione al particolare contesto in cui è concretamente chiamato ad operare”*;

- c) *“da una sommaria analisi documentale del punto 2.1, pagina 4, delle specifiche tecniche fornite dalla ditta Mancini (allegato 18) si evince come l’unità FRV 1050 [fornita dalla ditta Mancini] sia comunque dotata di un ‘bottazzo perimetrale adeguatamente dimensionato in base all’uso’, con funzioni sostanzialmente analoghe [a quelle del parabordo fisso perimetrale]”;*
- d) *“facendo riferimento al punto 2.2, pagina 5, delle specifiche tecniche indicate dalla ditta Mancini (allegato 18) sembrerebbe prevista l’installazione di “un tientibene perimetrale in acciaio inox a poppa” e non, dunque, perimetrale”;*
- e) *“da una sommaria analisi documentale del punto 2.1, pagina 4, delle specifiche tecniche indicate dalla ditta Mancini (allegato 18) sembrerebbe risultare confermato che la struttura dello scafo dell’unità FRV 1050 abbia la ‘carena a V planante con pattini longitudinali’, realizzata in PRFV con resine più performanti rispetto alle tradizionali, quali vinilestere (maggiore protezione dall’osmosi) e resina isoftalica (maggiore resistenza meccanica e resistenza al calore), rinforzata con carbonio dove ritenuto necessario”.*

Il verificatore segnalava, ancora, che l’imbarcazione – oltre a dover essere provvista del sistema di autoraddrizzamento – avrebbe dovuto essere certificata almeno in *“categoria B della Direttiva 2013/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 o equivalente”*, e di non poter svolgere accertamenti in merito, perché privo di specifiche competenze, trattandosi di verifiche eseguite da un ente di classificazione navale (il quale avrebbe inoltre potuto accertare l’idoneità del sistema di raddrizzamento, presente nell’imbarcazione).

7. Le conclusioni della verifica veniva dibattute dalle parti nelle rispettive memorie difensive e, infine, all’udienza pubblica del 19 aprile 2023, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il gravame è infondato in relazione alle censure esposte nel ricorso e nei motivi aggiunti; può quindi prescindere dall’esame dell’eccezione in rito formulata dal Comune, essendo da preferire la risoluzione meritale delle questioni sottese all’impugnazione.

9. Con il primo e il secondo motivo del ricorso introduttivo (corrispondenti al quarto e al quinto motivo aggiunto), da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, il ricorrente lamenta che la ditta Mancini avrebbe dovuto essere esclusa in quanto priva del requisito di partecipazione riferito all'esecuzione, nel triennio precedente, di servizi analoghi, corrispondenti, quanto al lotto 2, alla fornitura di imbarcazioni della tipologia richiesta dall'appalto. La commissione di gara avrebbe perciò errato nell'ammettere la controinteressata alla procedura.

Il ricorrente, in particolare, ritenendo che, con la locuzione "*imbarcazione tipo S.A.R.*" utilizzata nella legge di gara, si possa fare riferimento ad una specifica categoria di natante, normativamente definita, assume che la ditta aggiudicataria non abbia (nel triennio precedente) realizzato imbarcazioni corrispondenti a tale tipologia, concludendo che essa non potrebbe vantare servizi e forniture analoghe e dovrebbe quindi essere esclusa dalla procedura.

L'assunto è infondato nella sua premessa essenziale, avendo il verificatore chiarito che non esistono specifiche tecniche per qualificare un'imbarcazione come di "tipo S.A.R." e che la locuzione utilizzata dal bando si riferisce - piuttosto che ad una classificazione nautica - ad una destinazione d'uso del natante, rispetto alla quale assumono rilievo le sole caratteristiche progettuali e costruttive "*anche in relazione al particolare contesto in cui [lo stesso] è concretamente chiamato ad operare*".

In questo quadro, non vi quindi dubbio che, mancando un riferimento tipologico normativamente stabilito, la sussistenza del requisito debba essere accertata in riferimento all'avvenuta realizzazione di imbarcazioni comprensive delle caratteristiche tecniche richieste dall'Amministrazione, poiché soltanto tali caratteristiche definiscono e specificano, all'interno della legge di gara, il significato delle indicazioni con le quali viene sinteticamente rappresentato (attraverso la locuzione *imbarcazione tipo S.A.R.*) il futuro impiego del natante da parte della polizia locale, nell'ambito delle acque interne.

Dette caratteristiche tecniche (riconducibili a: idoneità ad attività di ricerca e recupero; dimensioni dello scafo - lunghezza 10,50 m, larghezza 3,50 m -; numero di persone trasportabili non inferiore a dodici; motori – due - entrofuoribordo di potenza tra i 300 e i 350 CV; dispositivi di emergenza acustici e luminosi; allestimento e colori d'istituto della Polizia Locale; sistema di autoraddrizzamento e certificazione in categoria B della Direttiva 2013/53/UE – invero, quest'ultima potrebbe essere rilasciata successivamente alla realizzazione dopo una verifica condotta sul natante) sono rinvenibili quanto meno nel modello “SOCR 750”, fornito nell'ultimo triennio dalla controinteressata, da ritenersi analogo in termini dimensionali, impiantistici e motoristici, oltreché per le dotazioni e per la tenuta del mare (requisito indispensabile per l'impiego S.A.R.).

Va del resto ricordato che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel caso in cui il bando di gara richieda, quale requisito, il pregresso svolgimento di prestazioni analoghe, tale nozione non può essere assimilata a quella di prestazioni identiche. Tale prescrizione deve infatti ritenersi soddisfatta – in armonia con il principio del *favor participationis* - ove il concorrente abbia comunque dimostrato lo svolgimento di servizi o forniture rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 16 luglio 2020, n. 8237) ovvero - allorché la fornitura assuma particolari caratteristiche (da riferirsi, nella fattispecie, non ad una insussistente particolare classificazione del natante ma alla sua concreta idoneità ad un possibile impiego circoscritto all'ambito lagunare) - quando le forniture pregresse siano connotate da elementi di similitudine e dimostrino il possesso della capacità tecnica richiesta dal bando (T.A.R. Toscana, Sez. I, 10 febbraio 2017, n. 215).

Similitudine che, per quanto detto, è stata correttamente individuata dalla commissione di gara nelle precedenti forniture, dichiarate dalla ditta Mancini, così

da attestarne il possesso del requisito di partecipazione e ammetterne, quindi, l'offerta.

10. Parimenti infondato è il terzo profilo di censura formulato nel ricorso introduttivo (corrispondente al sesto motivo aggiunto) con il quale il ricorrente lamenta che all'aggiudicataria sarebbero stati assegnati 30 punti relativamente all'offerta economica, laddove il disciplinare, nell'art. 17.3, ne avrebbe previsti al massimo 20.

Appare evidente che la richiamata previsione del disciplinare è affetta da un evidente refuso e che il punteggio massimo ottenibile, riguardo all'offerta economica, sia in effetti pari a 30 (e non a 20) punti. Questo, in primo luogo, perché in ogni altra parte del disciplinare (nella tabella del paragrafo 17, nella terza riga del paragrafo 17.3 e – soprattutto – nella formula di calcolo) i punti assegnati alla valutazione dell'offerta economica sono 30.

In secondo luogo, tenuto conto che il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica risulta determinato in 70 punti su 100 (nessuna eccezione viene sollevata sul punto dal ricorrente), la quota restante dei punteggi, riguardanti l'offerta economica, non può che essere pari a 30 (e non a 20) punti su 100 (con un punteggio massimo di 100 punti su 100 e non, come si verificherebbe ove la tesi del ricorrente fosse condotta alle sue conseguenze, di 90 punti su 100).

11. Con il quarto motivo del ricorso introduttivo (corrispondente al settimo motivo aggiunto), il ricorrente contesta (ritenendolo irragionevole) il metodo di attribuzione dei punteggi prescelto dall'Amministrazione, corrispondente alla formula della c.d. interpolazione lineare indicata dalle Linee Guida ANAC n. 2, lamentando che esso avvantaggerebbe la ditta Mancini (beneficiaria di 30 punti), nonostante le rispettive offerte siano caratterizzate da percentuali di ribasso analoghe.

Si deve osservare che “la formula che attribuisce il punteggio tramite un'interpolazione lineare è generalmente ammessa quale metodo di distribuzione dei punteggi riservati alla valutazione

*dell'offerta economica, anche se non si manca di segnalare possibili inconvenienti?* (Cons. St., Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3733), i quali, però, nella specie non assumono particolare rilevanza, atteso che la differenza dei ribassi offerti appare sufficientemente significativa (2,61% l'aggiudicataria; 0,01% il ricorrente).

Va poi soggiunto che, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, l'adozione di tale criterio rappresenta l'esercizio di una legittima facoltà da parte dell'Amministrazione (che intenda privilegiare, *in primis*, il contenimento dei costi: Cons. St., Sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4413), espressiva di discrezionalità tecnica, e come tale insuscettibile di sindacato in sede giurisdizionale, se non sotto i profili dell'illogicità, dell'incongruità e della manifesta irragionevolezza. Vizi qui insussistenti, non apparendo sproporzionato l'effetto premiale assegnato al minor prezzo indicato dalla controinteressata, in considerazione della sostanziale assenza di ribasso - rispetto alla base di gara - che denota l'offerta del ricorrente (il che potrebbe persino rendere dubbio l'interesse a coltivare la censura).

La censura è quindi infondata.

12. Non appaiono suscettibili di favorevole apprezzamento neppure la quinta censura del ricorso introduttivo (corrispondente all'ottavo motivo aggiunto) e il secondo motivo aggiunto, con i quali il ricorrente contesta il riconoscimento all'impresa Mancini di 13,5 punti per il parametro "*organizzazione specifica dedicata alla commessa*" (criterio t1) e 7,5 punti per "*esperienza del cantiere quale indice di qualità*" (criterio t4). Quest'ultimo aspetto della censura viene ripreso e ulteriormente sviluppato nel secondo motivo aggiunto, dove, contestati i punti attribuiti per illogicità e travisamento, il ricorrente propone un diverso assetto dei punteggi.

I due motivi di gravame vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.

Si deve innanzitutto premettere che entrambe le censure appaiono orientate a contrastare gli aspetti contenutistici del giudizio formulato dalla commissione, in

sede di valutazione dell'offerta tecnica, sollecitando, in definitiva “*il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a. (cfr. Cons. Stato Sez. V, 6 maggio 2019, n. 2893 Consiglio di Stato sez. IV 31 agosto 2018 n. 5129; Consiglio di Stato sez. IV 09 luglio 2018 n. 4153; Consiglio di Stato , sez. V , 22/03/2016 , n. 1168, Consiglio di Stato , sez. V, 26/03/2014 , n. 1468)*” (così Cons. Stato, Sez. III, n. 4865 del 2019): sindacato che si vorrebbe attuare rescindendo tale giudizio tecnico per sostituirlo, limitatamente ad alcuni parametri, con una diversa ed autonoma valutazione (prodromica all'auspicata aggiudicazione), la quale, tuttavia, si colloca all'esterno del perimetro dei poteri riservati all'ambito giurisdizionale.

Le doglianze, per quanto precede vanno quindi giudicate inammissibili (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 7 dicembre 2020, n. 1184).

Nondimeno esse appaiono anche infondate.

Nell'economia del disciplinare il criterio (t1) riguardante “*organizzazione specifica dedicata alla commessa*” non riguarda, come ritenuto dal ricorrente, la valutazione delle imbarcazioni (simili a quelle oggetto della fornitura) dichiarate dalla controinteressata ai fini della partecipazione alla gara, ma – come declinato nella legge di gara - “*l'organizzazione specifica proposta per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto, dalla ricezione dell'ordinativo per l'avvio del servizio alla esecuzione dello stesso, con descrizione delle attività svolte per ciascuna fase. La soluzione proposta sarà valutata in termini di contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, livello di dettaglio nella rappresentazione delle attività in relazione agli obiettivi della committente e delle relative tempistiche, accuratezza nella presentazione dei contenuti*”. In relazione a tale criterio, che - ripetesì - non attiene all'esperienza pregressa, il giudizio della commissione di gara (identico per entrambe le offerte – ottimo – corrispondente all'assegnazione di 15 punti) appare dunque congruamente motivato (“*la presentazione e descrizione della fornitura risulta chiara e*

*dettagliata in relazione agli obiettivi proposti*”) in relazione all’organizzazione della fornitura.

Quanto al criterio t4, avente ad oggetto l’*“esperienza del cantiere quale indice di qualità”*, riferito all’esperienza del cantiere *“in lavorazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto e sarà valutato il grado di affinità e rilevanza, nonché numerosità dei servizi già svolti”*, l’attribuzione di 7,5 punti, corrispondenti a un giudizio di parziale adeguatezza, appare congrua in relazione alle caratteristiche dei natanti realizzati nel triennio precedente, caratterizzati da sufficienti elementi di similitudine (ai fini della comprova dei requisiti di idoneità tecnica) ma non del tutto identiche – come si è visto – a quelle previste nell’imbarcazione oggetto della gara.

13. Con il primo motivo aggiunto, il ricorrente lamenta poi la mancata esclusione della controinteressata, sostenendo che l’imbarcazione proposta, sarebbe priva di talune caratteristiche indicate nel capitolato tecnico e, in particolare, del parabordo fisso perimetrale, del *tientibene* perimetrale e del sistema di autoraddrizzamento.

La censura si dimostra infondata, sia perché essa si riferisce a requisiti di esecuzione (e non già di partecipazione) che attengono alle fasi esecutive del contratto (il che vale anche per le numerose contestazioni svolte – al di fuori dei motivi d’impugnazione – negli ultimi scritti difensivi e nella discussione), sia alla luce delle evidenze emerse nel corso della verifica eseguita dal Comandante del Dipartimento Marittimo di Venezia, il quale ha espressamente segnalato che le specifiche tecniche prodotte dalla controinteressata prevedono in effetti un *“bottazzo perimetrale adeguatamente dimensionato in base all’uso”* con funzioni analoghe al parabordo fisso, nonché il *“tientibene”*, in acciaio inox. Il posizionamento di quest’ultimo elemento a poppa, anziché lungo il perimetro dello scafo, non inficia del resto l’ammissibilità del progetto, che ben potrà essere oggetto di adeguamento nel corso delle fasi realizzative.



Quanto al sistema di autoraddrizzamento (che – secondo il verificatore – potrà essere validato soltanto nelle prove cui l'imbarcazione andrà sottoposta in sede di certificazione), esso risulta menzionato al punto 2.1 della specifica tecnica prodotta dalla controinteressata, e come tale, diversamente da quanto opinato dal ricorrente (e indipendente da una sua accurata descrizione, non richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura), può essere annoverato tra le caratteristiche del natante offerto in gara.

14. Con il terzo motivo aggiunto, il ricorrente contesta infine il calcolo con il quale è stata effettuata la riparametrazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.

In linea con la prevalente giurisprudenza, osserva il Collegio che il meccanismo della doppia riparametrazione (utilizzato dall'Amministrazione), lungi dal produrre effetti sperequativi, ha la funzione di ristabilire l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell'offerta “*(e perciò di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla stazione appaltante), non può che dipendere dalla stessa volontà [della stazione appaltante] e rientrare quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione ex ante della stessa Amministrazione*” (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 gennaio 2016, n. 266). Detto metodo, discrezionalmente prescelto dall'Amministrazione e espressamente indicato all'interno della piattaforma telematica del Comune di Venezia, assicura del resto a tutti i concorrenti trasparenza e chiarezza circa le modalità di valutazione delle offerte e dei criteri di assegnazione dei relativi punteggi, anche al fine di poterle calibrare nel modo più competitivo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 24 luglio 2017, n. 3933), così da scongiurare proprio quegli effetti distorsivi lamentati (peraltro in termini generici) dal ricorrente.

15. Il gravame va pertanto respinto, in relazione a tutte le domande di cui in epigrafe. Le spese devono essere compensate in considerazione della particolarità della questione esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore

Filippo Dallari, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Nicola Bardino**

**IL PRESIDENTE**  
**Maddalena Filippi**

IL SEGRETARIO